



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Transazione giudizio di appello Conte Giuseppe.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

L'ex dipendente Conte Giuseppe, collocato in quiescenza alla data del 31/12/1994, con la qualifica di esattore 7° liv., nel mese di ottobre 1993 aveva proposto ricorso al Pretore del lavoro chiedendo:

a) in via principale: 1) il riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica di cassiere, II^a classe, liv. 5° dal 01/07/1978, con tutti i successivi inquadramenti oppure nella qualifica di assistente, 5° liv., dal 01/01/1990 o dal 01/06/1992: il tutto con la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze retributive rivenienti da tali inquadramenti, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;

2) il pagamento della "indennità maneggio denaro" dal febbraio 1984 fino alla data della sentenza di proscioglimento per un fatto penale per il quale era stato sottoposto a giudizio;

b) in via subordinata: il riconoscimento della qualifica di assistente, 5° liv., dal 1°/07/1993, con tutte le conseguenze di legge.

L'Azienda deliberava di costituirsi in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avv. Francesco Di Biaso.

Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n°7531/1994, che accoglieva parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiarava il diritto del Conte all'acquisizione della qualifica di assistente, 5° liv., a decorrere dal 1°/07/1993 ed inoltre condannava l'AMAT a corrispondere allo stesso le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e le competenze relative ai seguenti inquadramenti: a) cassiere di II^a classe dal 1°/07/1978 all'8/07/1980; b) assistente 5° liv. dal 02/05/1987 al 30/04/1993, nonché dal 1°/07/1993 fino alla data di quiescenza.

Il Pretore rigettava il capo di domanda relativo al pagamento della indennità di maneggio denaro.

Il Conte proponeva appello alla citata sentenza, chiedendo, in riforma parziale della stessa, che venisse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica di assistente, 5° liv., a decorrere dal 02/05/1987 e, successivamente, nella qualifica di assistente, 4° liv., a decorrere dal 02/05/1989, con il pagamento delle conseguenti differenze retributive, nonché il pagamento della indennità di maneggio denaro.

L'Azienda deliberava di costituirsi in giudizio, affidando mandato per la difesa al Capo Ripartizione Affari Legali dell'Azienda, Avv. Olimpia Cimaglia, che, costituendosi, proponeva anche appello incidentale.

L'Avv. Cimaglia ha inoltrato la nota prot. n° 941/1997, con la quale riferisce di essere stata contattata dall'Avv. Giovanni De Cataldis, procuratore di Conte Giuseppe, al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia in corso, alle seguenti condizioni:

1) inquadramento del Conte nella qualifica di segretario, 5° liv., a decorrere dal 1°/01/1989 e inquadramento nella qualifica di assistente 4° liv. a decorrere dal 1°/01/1993, con le conseguenti differenze retributive;

2) rinuncia del Conte al pagamento delle differenze retributive così come riconosciute dal Pretore nella sentenza appellata;

3) pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di appello, quantificate in £ 5.000.000, oltre IVA e CAP.

Nella suddetta nota si fa riferimento anche ad altro ricorso proposto dal Conte al fine di ottenere l'inquadramento nella qualifica di assistente di 1^a classe ex L.30/1978, liv. 4°, a decorrere dal maggio 1993, giudizio al quale l'ex dipendente deve rinunciare con compensazione delle spese.

L'Avv. Cimaglia evidenzia nella nota che, transigendo la controversia alle condizioni indicate, l'Azienda avrebbe un notevole vantaggio di natura economica.

Propongo, pertanto, di transigere la controversia alle seguenti condizioni:

1) inquadramento del Conte nella qualifica di segretario, 5° liv., a decorrere dal 1°/01/1989 e inquadramento nella qualifica di assistente 4° liv. a decorrere dal 1°/01/1993, con le conseguenti differenze retributive;

2) rinuncia del Conte al pagamento delle differenze retributive così come riconosciute dal Pretore nella sentenza appellata;

3) pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di appello, quantificate in £ 5.000.000, oltre IVA e CAP;

4) rinuncia al giudizio pendente dinanzi alla Pretura del Lavoro di Taranto ed avente ad oggetto la richiesta di inquadramento nella qualifica di assistente di 1^a classe ex L.30/1978, liv. 4°, a decorrere dal maggio 1993, con compensazione delle spese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- letta la relazione del capo Ripartizione Affari Legali;

- ritenuta condivisibile la proposta di transazione;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- con voti 4 (quattro) favorevoli - su 6 (sei) votanti, i voti contrari dei consiglieri Alberto Messinese ed Ernesto Datto e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

di autorizzare il Direttore Generale a transigere le controversie in atto con l'ex dipendente Conte Giuseppe alle seguenti condizioni:

- 1) inquadramento del Conte nella qualifica di segretario, 5° liv., a decorrere dal 1°/01/1989 e inquadramento nella qualifica di assistente 4° liv. a decorrere dal 1°/01/1993, con le conseguenti differenze retributive;
- 2) rinuncia del Conte al pagamento delle differenze retributive così come riconosciute dal Pretore nella sentenza appellata;
- 3) pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di appello, quantificate in £ 5.000.000, oltre IVA e CAP;
- 4) rinuncia al giudizio pendente dinanzi alla Pretura del Lavoro di Taranto ed avente ad oggetto la richiesta di inquadramento nella qualifica di assistente di 1^a classe ex L.30/1978, liv. 4°, a decorrere dal maggio 1993, con compensazione delle spese.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21 MAR. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 04/aprile/1997

Prot. n° : Dir/ 707/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Verdi
u.h. 17

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 marzo 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55
- 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

F. Lucibello

Studio legale
Avv. Giovanni DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia 30/b(ang.V.Liguria)
74100 - TARANTO
C.F. DCTGNN51T03L049E
P.iva 00311420731
Tel. 099-7364424
Fax. 099-7364424

TARANTO, 26/02/1997

Spett.
A.M.A.T.

FAX 7794247

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2447
del	27 FEB 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

All'attenzione personale per l'Avv. O.Cimaglia.

Pratica: CONTE GIUSEPPE/AMAT
Oggetto: CAUSA DI LAVORO

(ns.rif. 940108)

In allegato invio nota specifica dove in concreto le mie competenze - come già proposto - si riducono in complessive £ 5.000.000= oltre IVA e CAP.

Prima di formalizzare la transazione de quo, gradirei fosse definita la causa di opposizione a D.I. "indennità sost. manc.god. ferie" che sarà chiamata all'udienza del 07.03.p.v., con il pagamento delle mie competenze nella misura concordata di £ 1.500.000= oltre IVA e CAP.

Resto in attesa di ricevere i conseguenziali atti, diversamente restano impregiudicate le rispettive posizioni.

Cordiali saluti.

Avv. Giovanni DE CATALDIS

A V V O C A T O
GIOVANNI DE CATALDIS
 Patrocinante in Cassazione
 Via Emilia n. 30/b (Ang. Via Liguria)
 Tel. e Fax 099/7364424-74100 TARANTO

Trib. TARANTO

NOTA SPECIFICA

Per : CONTE GIUSEPPE, Attore

Contro : A.M.A.T., Convenuto

Valore : indeterminato

Attività svolte :	q.	Spese	Diritti
Disamina	1		25.000
Posizione e archivio	1	5.000	100.000
Formazione del fascicolo	1	5.000	25.000
Autentica di firma	1		25.000
Domanda introdutt. del giudizio	1		100.000
Collazione scritti a stampa	1		25.000
Collazione scritti a stampa	1	20.000	25.000
Iscrizione a ruolo	1		25.000
Deposito atti o documenti	1		25.000
Costituzione in giudizio	1		25.000
Es. sentenza/ordinan. collegiale	1		25.000
Rich. alla cancel. di copia atti	2		30.000
Notificazione di atto (1° per.)	1		25.000
Deposito atti o documenti	1		25.000
Corrispond. inform. col cliente	1		100.000
Consultazioni col cliente	1		100.000
Es. scritti difens. c/parte	1		50.000
Scritto difensivo	1		100.000
Collazione scritti a stampa	1		25.000

Udienza di trattazione	1	50.000
Udienza di trattazione	2	100.000
Redazione della nota spese	1	50.000
Esame doc. prodotti da controp.	2	100.000
Esame decr.pres. fiss.udie/camer	1	25.000
Udienza di trattazione	1	50.000
Udienza di trattazione	1	50.000
Totali spese e diritti		30.000 1.305.000

Onorari	n.	Minimo	Massimo
Studio della controversia	1	160.000	1.950.000
Consultazioni col cliente	2	160.000	1.980.000
Prepar. citaz. o comp. risposta	1	130.000	1.560.000
Assist. udienza di trattazione	5	175.000	1.950.000
Memorie depositate	1	75.000	900.000
Opera per la conciliazione	1	120.000	1.560.000
Totali onorari		820.000	9.900.000

Riepilogo :

Totale spese	30.000
Totale diritti	1.305.000
Totale onorari (60% del totale + IVA)	6.268.000
Totale	7.603.000

TARANTO li, 26/02/1997

AVV. GIOVANNI DE CATALDIS

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ripartizione Affari Legali

Taranto, li 21/01/1997

Corrispondenza interna prot. n° _____

22 GEN. 1997
941/97 di Prot.

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Controversia Conte Giuseppe: giudizio di appello.

In relazione all'incarico conferitomi con la deliberazione n°104/1996 nella causa a margine indicata, Le comunico quanto segue.

L'ex dipendente Conte Giuseppe, posto in quiescenza alla data del 31/12/1994 con la qualifica di esattore 7° liv., nel mese di ottobre 1993 aveva proposto ricorso al Pretore del lavoro chiedendo:

a) in via principale: 1) il riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nella qualifica di cassiere, II^a classe, liv. 5° dal 01/07/1978, con tutti i successivi inquadramenti oppure nella qualifica di assistente, 5°liv., dal 01/01/1990 o dal 01/06/1992: il tutto con la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze retributive rivenienti da tali inquadramenti, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;

2) il pagamento della "indennità maneggio denaro" dal febbraio 1984 fino alla data della sentenza di proscioglimento per un fatto penale per il quale era stato sottoposto a giudizio;

b) in via subordinata: il riconoscimento della qualifica di assistente, 5° liv., dal 1°/07/1993, con tutte le conseguenze di legge.

Il Pretore adito, con sentenza n°7531/1994, accoglieva parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiarava il diritto del Conte all'acquisizione della qualifica di assistente, 5° liv., a decorrere dal 1°/07/1993 ed inoltre condannava l'AMAT a corrispondere allo stesso le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e le competenze relative ai seguenti inquadramenti: a) cassiere di II^a classe dal 1°/07/1978 all'8/07/1980; b) assistente 5° liv. dal 02/05/1987 al 30/04/1993, nonché dal 1°/07/1993 fino alla data di quiescenza.

Il Pretore rigettava il capo di domanda relativo al pagamento della indennità di maneggio denaro.

Il Conte proponeva appello avverso la citata sentenza; l'AMAT, a sua volta, costituendosi in giudizio, proponeva appello incidentale.

L'Avv. Giovanni De Cataldis, procuratore del Conte, mi ha contattato al fine di risolvere transattivamente la controversia alle seguenti condizioni:

a) inquadramento del Conte nella qualifica di segretario, 5° liv., a decorrere dal 1°/01/1989 e inquadramento nella qualifica di assistente 4° liv. a decorrere dal 1°/01/1993, con le conseguenti differenze retributive;

b) rinuncia del Conte al pagamento delle differenze retributive così come riconosciute dal Pretore nella sentenza appellata;

c) pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di appello, quantificate in £ 5.000.000 oltre IVA e CAP.

Preliminarmente occorre evidenziare che la qualifica riconosciuta al Conte con la sentenza impugnata, assistente, 5° liv. dal 1°/07/1993, non poteva legittimamente essere attribuita, poiché alla suddetta data erano in vigore le qualifiche di cui all'allegato A all'Accordo Nazionale del 13/05/1987, e la qualifica di "assistente 5° liv." non era contemplata tra quelle attribuibili.

Con la proposizione dell'appello incidentale ho evidenziato tale incongruenza, così come ho evidenziato la circostanza che i dipendenti Fanelli, Sallustio e Nigro, il cui sviluppo di carriera viene considerato dal Pretore ai fini dell'attribuzione della qualifica di assistente 5° liv. al Conte, si trovassero in una situazione del tutto diversa a quella del ricorrente.

Evidentemente il Pretore é stato indotto in errore anche da una difesa aziendale, affidata all'epoca del giudizio di primo grado ad un legale esterno, poco chiara su questo punto.

Occupandoci, poi, più direttamente delle sorti del giudizio di appello, occorre evidenziare che potrebbe trovare accoglimento l'appello incidentale proposto dall'AMAT per quanto attiene l'attribuzione della qualifica di assistente, 5° liv.

Per quanto attiene, invece, il capo della sentenza relativa al pagamento delle differenze retributive devo evidenziare la circostanza che in primo grado non é stata eccepita l'intervenuta prescrizione, pertanto il Tribunale non potrà che confermare quanto già statuito.

Per mero tuziorismo difensivo ho eccepito nel ricorso per appello incidentale la circostanza che non vi é prova in atti che il Conte abbia effettivamente svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza: ma tale assunto difficilmente potrà essere condiviso dal giudice di appello.

Allo stato, pertanto, l'unico dato certo é rappresentato dalle somme che l'AMAT, comunque si risolva il giudizio di appello, deve pagare all'ex dipendente per le differenze retributive liquidate dal giudice adito in prime cure.

Ho provveduto a far effettuare i conteggi dagli uffici delle differenze retributive con relativi interessi e svalutazione monetaria:

a) per il periodo 1978/1980: £ 5.000.000 s.e.o.

b) per il periodo 1987/1994: £ 35.000.000 s.e.o.;

pertanto al Conte spetterebbero, comunque, £ 40.000.000 s.e.o., ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria.

Accettando invece di transigere la controversia alle condizioni indicate dall'Avv. Giovanni De Cataldis le differenze retributive per il periodo dal 01/01/1989 al 31/12/1994 da pagare al Conte ammonterebbero a complessive £ 22.443.381, di cui £ 12.904.649 per sorte capitale, £ 2.915.273 per rivalutazione monetaria e £ 6.623.459 per interessi legali, al lordo delle ritenute di legge.

Per quanto attiene le qualifiche da attribuire, si osserva che il Conte effettivamente non svolgeva mansioni di esattore; tale qualifica, peraltro, era stata posta ad esaurimento dalla contrattazione collettiva in quanto non più aziendalmente utile.

Già in passato l'Azienda ha transatto vertenze simili (v. deliberazione n°224/95), sia pure a condizioni diverse.

In particolare è stata assimilata, ai fini dell'applicazione delle tabelle di derivazione, la qualifica di esattore 7° livello ex L. 30/78 a quella di segretario 7° liv. ex L. 30/78, qualifica quest'ultima che in applicazione delle suddette tabelle transitava prima al 6° livello dal 01/01/1989 e poi al 5° livello.

Nel caso del Conte, tenuto conto della sentenza favorevole già da lui ottenuta e quindi del vantaggio che l'Azienda ricaverebbe dal transigere la vertenza, si tratterebbe di effettuare direttamente il passaggio alla qualifica di segretario 5° livello dal 01/01/1989 (passaggio peraltro che le tabelle già consentivano per coloro che avevano acquisito la qualifica di segretario mediante concorso o sentenza) e successivamente dal 01/01/1993 attribuirgli la qualifica di assistente 4° livello.

Questo passaggio all'epoca ben poteva avvenire in mancanza del regolamento aziendale per assunzioni e promozioni.

Da ultimo, ma non per importanza, va rilevato che l'avvenuta quiescenza del dipendente in questione non pone problemi normativi riducendosi il tutto ad mero strumento di calcolo di differenze retributive nel quadro di una transazione che per il Conte ha, a quanto pare, un elevato valore morale.

Ai fini di un corretto esame della proposta transattiva, occorre precisare una ulteriore circostanza.

Il Conte ha proposto un ulteriore ricorso al Pretore del Lavoro, tuttora pendente e affidato ad un legale esterno, con il quale chiedeva il

Ripartizione Affari Legali

riconoscimento della qualifica di assistente di 1^a classe ex L.30/1978, liv. 4°, a decorrere dal maggio 1993.

In corso di causa fu richiesto dal Conte un provvedimento ex art. 700 c.p.c., richiesta rigettata dal Pretore in quanto carente del requisito del fumus boni juris.

Il rigetto, così motivato, del provvedimento ex art.700 c.p.c. ben difficilmente potrebbe portare ad una sentenza di accoglimento della domanda formulata in via ordinaria.

Ad ogni buon fine, la transazione del giudizio di appello di cui all'oggetto alle condizioni proposte, deve prevedere la rinuncia del Conte anche all'altro ricorso, con compensazione delle spese legali, per cui l'onere economico per l'AMAT si ridurrebbe al pagamento delle competenze legali al proprio avvocato. L'atto di transazione, quindi, deve essere sottoscritto anche dall'Avv. Romano Colarusso, difensore del Conte nel secondo giudizio.

Resto in attesa di determinazioni in merito alla proposta di transazione.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI

(Avv. Olimpia Cimaglia)

